



Decisione del 18 dicembre 2025

comunicata il 5 gennaio 2026

N. d'incarto	SBK 25 92
Istanza	Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
Composizione	Moses, presidente Cavegn e Bergamin Bensbih, attuaria
Parti	A. _____ reclamante patrocinato dall'avv. Matteo Simona Nievergelt & Stoehr SA, Crappun 8, 7503 Samedan contro B. _____ resistente rappresentato dall'Ufficio curatori professionali della regione Maloja C._____, Chesa Ruppanner, 7503 Samedan patrocinato dall'avv. Kevin Eggimann Visinoni & Metzger Rechtsanwälte, casella postale 3086, Via dal Bagn 3, 7500 St. Moritz
Oggetto	rigetto dell'opposizione/nullità
Atto impugnato	decisione Tribunale regionale Maloja, giudice unico, del 27.08.2024, comunicata il 02.09.2024 (n. d'incarto 335-2024-54)

Ritenuto in fatto:

A. Con decisione di rigetto dell'opposizione del 22 aprile 2024, comunicata senza motivazione scritta la medesima data, il giudice unico del Tribunale regionale Maloja ha accolto la relativa istanza del 14 marzo 2024 inoltrata da A._____, e rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da B._____ al precetto esecutivo n. D._____ emesso dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti della Regione Maloja (in seguito: UEF) per il credito di CHF 287'000.00.

B. Con scritto del 16 maggio 2024, C._____ ha in sostanza comunicato al Tribunale regionale di essere stato nominato curatore generale di B._____ ex art. 398 CC – allegando in proposito la relativa nomina del 26 giugno 2023 emanata dall'APMA dei Grigioni, sede distaccata E._____ – e di essere venuto a conoscenza in data 14 maggio 2024 della citata decisione di rigetto dell'opposizione. Il giorno seguente la decisione di rigetto dell'opposizione è stata inviata al curatore, che ha pure preso visione degli atti della procedura.

C. In data 24 maggio 2024, B._____ – rappresentato dal curatore generale e patrocinato dall'avv. Kevin Eggimann – ha inoltrato dinanzi al Tribunale regionale un'istanza di accertamento della nullità della decisione di rigetto dell'opposizione. Con presa di posizione del 30 maggio 2024, A._____ si è opposto a tale istanza.

D. Con decisione del 27 agosto 2024, comunicata il 2 settembre 2024, il giudice unico del Tribunale regionale ha accolto la citata istanza e quindi dichiarato nulla la citata decisione di rigetto dell'opposizione.

E. Statuendo il 16 dicembre 2024 (inc. n. KSK 24 79/80/84), il Tribunale cantonale ha, in accoglimento del reclamo presentato da A._____, annullato la decisione del 27 agosto 2024, ponendo la tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 1'500.00, a carico del resistente e condannandolo a versare alla controparte CHF 1'603.35 (IVA e spese incluse) a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo. Il Tribunale cantonale ha inoltre accolto le istanze separate del 12 settembre 2024 e del 26 settembre 2024, con cui le parti hanno richiesto il gratuito patrocinio ex art. 118 cpv. 1 CPC per la procedura di reclamo.

F. Contro tale decisione, in data 1° febbraio 2025 il resistente ha interposto ricorso al Tribunale federale, chiedendo, in via principale, di annullarla e di confermare la decisione del 27 agosto 2024 del Tribunale regionale. In via subordinata egli ha chiesto di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni per nuovo giudizio. Egli ha chiesto

altresì di accertare la nullità della decisione del Tribunale regionale del 22 aprile 2024 concernente il rigetto dell'opposizione.

G. Con sentenza del 21 agosto 2025, il Tribunale federale ha accolto il ricorso e annullato la decisione del 16 dicembre 2024. Il Tribunale federale ha quindi rinviato la causa al Tribunale d'appello unicamente per nuova fissazione delle spese e ripetibili di seconda istanza in applicazione degli artt. 67 e 68 cpv. 5 LTF.

Considerando in diritto:

1.1. Nella sua sentenza del 21 agosto 2025, il Tribunale federale ha fornito indicazioni in merito al punto su cui l'istanza di reclamo è chiamata a ristatuire, rinviando la causa al Tribunale d'appello per nuova fissazione delle spese e ripetibili di seconda istanza in applicazione degli artt. 67 e 68 cpv. 5 LTF (act. A.1 consid. 4.1 e dispositivo n. 2).

1.2. Ciò premesso, per quanto riguarda le procedure di gratuito patrocinio di cui agli inc. n. KSK 24 80 e n. KSK 24 84, relative alle istanze separate del 12 settembre 2024 e del 26 settembre 2024, si rinvia ai considerandi incontestati della decisione del 16 dicembre 2024, con cui entrambe le parti sono state poste al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (act. F.1 consid. 5 segg., inc. n. KSK 24 79/80/84).

2.1. In merito alle spese della presente procedura di reclamo, si osserva che la tassa di giustizia è fissata e ripartita d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Giusta l'art. 48 OTLEF in combinato disposto con l'art. 61 OTLEF, il Tribunale d'appello riscuote una tassa di giustizia in procedure di reclamo con un valore litigioso fino a CHF 1'000'000.00 compresa tra CHF 70.00 e CHF 3'000.00. In considerazione di tutti gli elementi, segnatamente del dispendio temporale cagionato, si giustifica di fissare la tassa di giustizia in CHF 1'500.00. Poiché il reclamante è soccombente, la tassa di giustizia per la procedura di reclamo deve essere posta integralmente a suo carico (art. 106 cpv. 1 CPC). Giusta l'art. 122 CPC le spese coperte dal gratuito patrocinio vanno a carico del Cantone dei Grigioni e sono assunte dalla cassa del tribunale (art. 12 cpv. 3 LACPC), sicché la tassa di giustizia a carico del reclamante rimane a carico del Cantone dei Grigioni. È in ogni caso riservata la richiesta di rifusione ai sensi dell'art. 123 CPC da parte del Cantone dei Grigioni.

2.2. Il gratuito patrocinio non esenta dall'obbligo di rifondere le ripetibili alla controparte (artt. 118 cpv. 3 e 122 cpv. 1 CPC), ragion per cui il reclamante – patrocinato d'ufficio e integralmente soccombente – è tenuto a rifondere al resistente i costi di patrocinio a lui cagionati in sede di reclamo (art. 105 cpv. 2 CPC).

Il Tribunale d'appello stabilisce d'ufficio e discrezionalmente le ripetibili, ove le medesime siano state protestate (artt. 105 cpv. 2 e 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]; DTF 139 III 334 consid. 4.3).

2.3. Con la risposta al reclamo del 26 settembre 2024, il resistente ha protestato spese e ripetibili (act. A.2, petito n. 3). Egli non ha tuttavia prodotto alcuna nota di onorario. Il Tribunale non può quindi basarsi sull'importo fatturato per stabilire le ripetibili (art. 2 cpv. 2 OOA). Giusta l'art. 1 cpv. 3 OOA l'onorario dell'avvocato si basa sull'accordo stipulato con il cliente nel caso specifico o sulle tariffe correnti. L'art. 3 cpv. 1 OOA stabilisce che è considerata corrente una tariffa oraria fra CHF 210.00 e CHF 270.00. Il resistente e il suo rappresentante legale hanno concluso un accordo sull'onorario, prevedente una tariffa oraria di CHF 270.00 (act. G.2, inc. n. KSK 24 79). Ciò posto, in ragione dei disposti di legge sopra esposti, in concreto va considerata corrente la tariffa oraria di CHF 270.00. Inoltre, per consolidata prassi, laddove gli esborsi non sono allegati in dettaglio, il Tribunale d'appello riconosce un supplemento spese forfettario pari al 3% dell'onorario ritenuto adeguato (cfr. fra tante sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ZK1 16 133 del 24 novembre 2016 consid. 2.c con rinvii). Ora, per quanto riguarda il dispendio causatogli definito in un *quantum* di 5 ore nella decisione del 16 dicembre 2024, non v'è ragione per discostarsi da tale valutazione e si rinvia quindi ai considerandi incontestati ivi contenuti (cfr. act. F.1 consid. 8.2, inc. n. KSK 24 79/80/84). Pertanto si ritiene adeguato riconoscere al patrocinatore del resistente un importo di CHF 1'350.00 corrispondente a un dispendio orario di 5 ore a una tariffa oraria di CHF 270.00, ai quali è da aggiungere il supplemento forfettario del 3% per gli esborsi e IVA all'8.1%. Si riconoscono pertanto complessivamente spese di patrocinio e quindi ripetibili in favore del resistente a carico del reclamante di CHF 1'503.00 (IVA e spese incluse).

3.1. Come visto in precedenza (cfr. *supra* consid. 1.2), il resistente è stato posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (act. F.1 consid. 5 segg., inc. n. KSK 24 79/80/84). Poiché il resistente prevale integralmente, le spese giudiziarie non vanno a suo carico e, come esposto nel considerando precedente, il reclamante è condannato a rifondergli le spese di patrocinio necessarie. Ciò nonostante dev'essere qui stabilita la remunerazione cui il patrocinatore del resistente avrebbe diritto in seguito alla concessione del gratuito patrocinio. Il patrocinatore di una parte risultante vincente cui è stato concesso il gratuito patrocinio deve infatti poter essere adeguatamente remunerato nel caso in cui le ripetibili, al cui versamento la controparte soccombente è stata condannata, non possono essere riscosse (art. 122 cpv. 2 CPC, prima frase, in combinato disposto

con l'art. 12 cpv. 3 LACPC). Se alla parte debitrice delle spese è stato concesso il gratuito patrocinio, come è qui il caso, il risarcimento delle ripetibili da parte sua è di regola considerato irrecuperabile sin dall'inizio (cfr. sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ZK1 20 140 del 2 marzo 2021 consid. 8.3 con rinvii).

3.2. Per quanto riguarda l'onorario per il patrocinio d'ufficio si applica la tariffa oraria di CHF 200.00; all'onorario risultante vanno sommati gli esborsi riconosciuti e l'IVA al tasso vigente dell'8.1% (cfr. art. 5 cpv. 1 OOA). Sulla base del dispendio di tempo di 5 ore l'onorario ammonta a CHF 1'000.00, per cui l'indennità da versare dalla cassa del Tribunale in caso di irrecuperabilità delle ripetibili va fissata a CHF 1'113.40, tenuto conto del supplemento spese forfettario di CHF 30.00 (3% di CHF 1'000.00) e dell'IVA di CHF 83.40 (8.1 % di CHF 1'030.00). A pagamento avvenuto la pretesa passa, nella misura corrispondente, al Cantone (art. 122 cpv. 2, seconda frase, CPC).

4.1. In virtù dell'art. 122 cpv. 1 lett. a CPC, il patrocinatore del reclamante – a cui è stato concesso il gratuito patrocinio (cfr. *supra* consid. 1.2) – deve essere adeguatamente remunerato dal Cantone dei Grigioni, essendo egli risultato soccombente.

4.2. Anche in tal caso trova applicazione l'art. 5 OOA, si rimanda quindi a quanto esposto in precedenza (cfr. *supra* consid. 3.2.). Ora, per quanto riguarda il dispendio causatogli definito in un *quantum* di 6 ore nella decisione del 16 dicembre 2024, non v'è ragione per discostarsi da tale valutazione e si rinvia quindi ai considerandi incontestati ivi contenuti (act. F.1 consid. 6.3, inc. n. KSK 24 79/80/84). Sulla base di tale dispendio, l'onorario ammonta a CHF 1'200.00, per cui l'indennità da versare dalla cassa del Tribunale va fissata a CHF 1'336.00, tenuto conto del supplemento spese forfettario di CHF 36.00 (3% di CHF 1'200.00) e dell'IVA di CHF 100.00 (8.1 % di CHF 1'236.00).

4.3. Da quanto detto discende che il rappresentante legale del reclamante dev'essere remunerato dal Cantone dei Grigioni con CHF 1'336.00 (IVA e spese incluse).

5. È in ogni caso riservata la richiesta di rifusione ai sensi dell'art. 123 CPC da parte del Cantone dei Grigioni.

Il Tribunale d'appello pronuncia:

1. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 1'500.00, è posta a carico di A._____.
2. A._____ è condannato a rifondere a B._____ CHF 1'503.00 (IVA e spese incluse) a titolo di spese ripetibili per la procedura di reclamo.
3. Al patrocinatore d'ufficio di B._____, avv. Kevin Eggimann, è versato un indennizzo di CHF 1'113.40 (IVA e spese incluse) a carico dal Cantone dei Grigioni (Tribunale d'appello). In tale misura, l'indennità a titolo di ripetibili posta a carico di A._____ passa al Cantone dei Grigioni (art. 122 cpv. 2 CPC).
4. La tassa di giustizia posta a carico di A._____ di CHF 1'500.00, come anche la remunerazione del suo patrocinatore d'ufficio, avv. Matteo Simona, di CHF 1'336.00 (IVA e spese incluse), è assunta dal Cantone dei Grigioni (Tribunale cantonale).
5. È riservata la richiesta di rifusione ai sensi dell'art. 123 CPC da parte del Cantone dei Grigioni.
6. [Rimedi giuridici]
7. [Comunicazione a:]